

POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE

Fondazione Antea ha stipulato un contratto assicurativo con la società VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a per la copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O).

Tale polizza è caratterizzata dalle seguenti condizioni:

FONDAZIONE ANTEA – Polizza n. 559.014.0000903295

A) R.C.T.

B) R.C.O.

A) La VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a si obbliga a tenere indenne la FONDAZIONE ANTEA di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

B) La VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a si obbliga a tenere indenne la FONDAZIONE ANTEA di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle

quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di

- occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;

- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché

quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a

parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c)

delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b)

del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.